

GR_GERICHTE KSK 2017 70 vom 21. Dezember 2017

GR Gerichte, 2017-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_KSK_2017_70

FR: GR_GERICHTE KSK 2017 70 du 21 décembre 2017

IT: GR_GERICHTE KSK 2017 70 del 21 dicembre 2017

Regeste

rigetto definitivo dell'opposizione | Rechtsöffnung

Erwägungen

E. 1

/ 10 Rif.: Coira, 21 dicembre 2017 Comunicata per scritto il: KSK 17 70

E. 6

/ 10 contenuto – interamente estraneo alla procedura che qui ci occupa – può dunque essere ignorato, anche perché del tutto irrilevante. 3. Ai sensi dell'art. 326 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Nel caso qui in giudizio la debitrice non ha partecipato alla procedura di prima istanza. Non ha perciò né contestato la crescita in giudicato della decisione (amministrativa) inoltrata dalla creditrice quale titolo di rigetto, né ha fatto valere che il debito sia stato estinto o che sia intervenuta la prescrizione. Per questo motivo il primo giudice ha costato a ragione che i presupposti per un rigetto definitivo sono riuniti. La debitrice asserisce per la prima volta nel suo reclamo che l'importo preteso dalla creditrice andrebbe verificato e che sarebbe ancora pendente una procedura a tal fine. Queste obiezioni le avrebbe potuto addurre già dinanzi alla prima istanza. Di conseguenza in sede di reclamo sono inammissibili. 4. La reclamante afferma pure di aver trasferito il suo domicilio e di non essere più residente nel Cantone dei Grigioni, alludendo a un'asserita incompetenza territoriale. Anche in questo caso si tratta di un nuovo fatto che la reclamante non ha fatto valere dinanzi al primo giudice. Si pone dunque innanzitutto il quesito a sapere se può essere udita tale censura d'incompetenza *ratione loci*. In caso affermativo, vanno verificate la fondatezza di tale censura e semmai le conseguenze sulla procedura di rigetto. 4.1. Giusta l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio se sono dati i presupposti processuali. In altre parole deve fare il suo esame indipendentemente dalle allegazioni delle parti. Ciò poiché di principio i presupposti processuali non sono a disposizione delle parti. Unicamente nel caso di un foro non imperativo (cfr. l'art. 9 CPC) e in cause arbitrabili le parti possono disporre liberamente dei rispettivi presupposti processuali tali la competenza, pattuendo di sottoporre la loro controversia ad arbitrato, convenendo una proroga di foro, o costituendosi in giudizio (cfr. l'art. 18 CPC; così espressamente ALEXANDER ZÜRCHER, in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [a cura di], *Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO]*, 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 6 ad art. 60 CPC). Al di fuori di disposizioni legali imperative sono dunque possibili delle proroghe di foro o clausole compromissorie, cosicché a mente di alcuni autori non è possibile negare la competenza senza che vi sia un'obiezione in tal senso addotta dalla parte convenuta (vedi ALEXANDER ZÜRCHER, *op. cit.*, n. 4 ad art. 60 CPC con rinvii). Per questo motivo si ritiene che per quanto attiene alla competenza territoriale, l'esame di quel

presupposto processuale vada fatto

E. 7

/ 10 d'ufficio soltanto in caso di foro imperativo e che se invece le parti possono derogare al foro – cioè se si tratta di un foro non imperativo – di regola la mancata competenza territoriale va fatta valere quale eccezione, poiché è possibile costituirsi in giudizio (vedi fra tanti DOMINIK GASSER/BRIGITTE RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] – Kurzkomentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2014, n. 2 ad art. 60 CPC; CHRISTOPH REUT, Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2017, n. 114). In altre parole ciò significa che unicamente in casi di un foro imperativo ai sensi dell'art. 9 CPC il domicilio va constatato d'ufficio anche in sede di reclamo e che solo in tali casi l'eccezione d'incompetenza territoriale fatta valere per la prima volta in sede di reclamo può essere esaminata. 4.2. Fatto sta, nel caso che qui ci occupa, che l'asserito cambio di domicilio è avvenuto – semmai – prima dell'emanazione della decisione di prima istanza, benché si precisa che non è stabilito che sia avvenuto davvero. Per poter statuire su questo quesito, dovrebbe perlomeno essere chiaro se e quando esattamente questo asserito cambio di domicilio sia avvenuto, ma ciò non è il caso nell'occorrenza. La reclamante non si esprime in merito e l'unico indizio agli atti che vi potrebbe effettivamente esser stato un cambio di domicilio – o perlomeno di indirizzo – è la notificazione di alcuni documenti a un indirizzo nuovo a L.2_____, nel Canton Ticino. La reclamante pare aver conferito un ordine di rispedizione. Difatti la Posta ha rinviato e poi consegnato la citazione al dibattimento dinanzi al primo giudice e la decisione di quest'ultimo a L.2_____ (vedi gli estratti Track&Trace). L'indirizzo esatto è rimasto sconosciuto fino ad oggi. Il mero fatto, però, di aver un indirizzo diverso o supplementare di per sé non è prova di un nuovo domicilio. Nella fattispecie non vi è inoltre neppure alcun indizio che la creditrice – o tantomeno il primo giudice stesso – sarebbero stati informati di un tale asserito cambio di domicilio; non lo fa valere nemmeno la debitrice reclamante stessa. A prescindere, conviene rammentare le regole e le conseguenze di un cambio di domicilio nel corso di una procedura come la presente. 4.3. Nella sua giurisprudenza, seguendo la dottrina, la massima Corte ha avuto luogo di precisare le regole applicabili (vedi innanzitutto la DTF 136 III 373 consid. 2.1). Le persone fisiche come la reclamante devono essere escusse al loro domicilio (art. 46 cpv. 1 LEF). Se il debitore cambia il suo domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nell'esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente (art. 53 LEF). Ne segue, a contrario, che prima del momento definito da quest'ultima disposizione il foro ordinario d'esecuzione segue il domicilio del debitore e che

E. 8

/ 10 un'esecuzione avviata al vecchio domicilio deve essere proseguita al nuovo domicilio. Il Tribunale federale ha riconosciuto la mutabilità del foro ordinario d'esecuzione in seguito a cambio di domicilio anche per la procedura di rigetto dell'opposizione e ha fissato le seguenti regole: (1.) La domanda di rigetto va inoltrata al tribunale nel luogo d'esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF) e ciò anche se l'esecuzione non è stata avviata nel luogo giusto, ma il debitore escusso ha rinunciato o ha tralasciato di impugnare il precetto esecutivo per incompetenza territoriale mediante ricorso ai sensi dell'art. 17 segg. LEF (vedi anche la DTF 112 III 9). (2.) Se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del precetto esecutivo, la domanda di rigetto va inoltrata al nuovo domicilio del debitore. (3.) Quest'ultimo debitore può tuttavia essere chiamato a rispondere in via di rigetto dinanzi al

tribunale del suo vecchio domicilio se egli non ha informato il creditore del cambiamento di domicilio, se non è dimostrato che il creditore l'ha comunque saputo, oppure se il debitore non ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice nella procedura di rigetto. In altre parole il foro non è imperativo e il giudice di rigetto non deve occuparsi d'ufficio di eventuali cambi di domicilio, poiché l'escusso può rinunciare di avvalersi di tale fatto. Il giudice di rigetto deve perciò tener conto di un cambio di domicilio soltanto su eccezione avanzata dall'escusso (DTF 112 III 9 in fine). 4.4. Ne segue per il caso che qui ci occupa dunque che, nella prima ipotesi, se la reclamante dovesse aver trasferito il suo domicilio in Ticino prima della notificazione del precetto esecutivo e ritenere competente un foro diverso da quello dove risiedeva prima, avrebbe dovuto impugnare il precetto esecutivo. Ciò poiché in tal caso non sarebbe (più) stato competente l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa che gli ha invece trasmesso il precetto esecutivo. Se – com'è avvenuto – non ha impugnato il precetto esecutivo, la reclamante ha così accettato il foro grigionese e deve accettare di conseguenza anche che la procedura di esecuzione prenda il suo seguito nel Cantone dei Grigioni. La sua eccezione d'incompetenza è perenta. La mancata eccezione d'incompetenza territoriale riguardo al precetto esecutivo è, infatti, considerata perenta anche per la procedura di rigetto dell'opposizione intentata nello stesso luogo. Il foro, una volta stabilito, permane (principio della perpetuatio forii). 4.5. Dalle regole di giurisprudenza delucidate sopra segue inoltre che, nella seconda ipotesi, se la reclamante dovesse aver trasferito il suo domicilio in Ticino dopo la notifica del precetto esecutivo ma prima dell'inoltro della domanda di rigetto dell'opposizione e se dovesse aver ritenuto competenti le autorità ticinesi per quel motivo, avrebbe dovuto perlomeno informare il creditore (e il primo

E. 9

/ 10 giudice) di tale cambio di domicilio. Ciò non è successo, o meglio, non lo sostiene nemmeno la reclamante. Non è nemmeno stabilito che la creditrice sarebbe veramente venuta a sapere di tale asserito cambio di domicilio per altri versi; neanche la reclamante non lo afferma. Anche in questo caso dunque non cambierebbe nulla a quanto spiegato pocanzi. Si applicherebbe sempre e comunque l'art. 84 cpv. 1 LEF così come interpretato dal Tribunale federale (vedi la DTF 136 III 373 già citata, qui in particolare i consid. 2.2 segg.; vedi anche la più anziana DTF 112 III 9 al consid. 2, anch'essa già menzionata), perciò la creditrice era legittimata a inoltrare la sua domanda di rigetto dell'opposizione nel luogo d'esecuzione, ossia nella Regione Moesa dove risiedeva la debitrice all'epoca, anziché in Ticino dove afferma solo oggi di essersi trasferita. Nell'occorrenza è incontestato che il precetto esecutivo è stato fatto spiccare tramite l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa, di conseguenza era senz'altro competente il Tribunale regionale Moesa, data la costituzione in giudizio da parte dell'escussa qui reclamante. 4.6. Nella terza ipotesi, infine, se la reclamante dovesse aver trasferito il suo domicilio in Ticino dopo l'inoltro della domanda di rigetto dell'opposizione, in tal caso vigerebbe comunque il cosiddetto principio della perpetuatio fori (vedi la sentenza del Tribunale federale 5D_39/2010 del 21 giugno 2010 consid. 2 con rinvio). In altre parole se al momento dell'inoltro della domanda di rigetto il giudice adito era competente, lo resta pure in caso di cambio di domicilio dell'escusso. 4.7. Da quanto constatato risulta che la decisione di rigetto definitivo dell'opposizione qui impugnata deve essere integralmente confermata e il reclamo respinto a pieno titolo, nella misura in cui è ricevibile. Il reclamo essendosi rivelato manifestamente infondato, la decisione compete alla presidente della Camera giusta l'art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000). 5. Visti

l'esito della procedura di reclamo e il valore litigioso superiore ai CHF 100'000.00, le spese processuali qui fissate a CHF 900.00, calcolate secondo gli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35), vanno a carico della reclamante soccombente e sono compensate con l'anticipo da lei versato. Poiché il reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni, non vanno riconosciute spese ripetibili a suo favore.

E. 10

/ 10 III. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 900.00 vanno a carico della reclamante, X._____, e sono prelevate dall'anticipo di CHF 900.00 da lei prestato. 3. Non sono riconosciute spese ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.